

SU BERTOLASO "PREGIUDIZI E RETROPENSIERI", LE MOTIVAZIONI SHOCK DELL'ASSOLUZIONE

5 Gennaio 2017

L'AQUILA - "La serena e non preconcepita lettura della telefonata (tra Guido Bertolaso e Daniela Stati, ndr) esclude in modo incontrovertibile l'esistenza di qualsiasi nesso di causalità tra quanto affermato da Bertolaso e i successivi tragici accadimenti del 6 aprile 2009".

Con questo tono netto, come si legge nelle 18 pagine di motivazioni depositate lo scorso 1° dicembre e consultate in anteprima da *AbruzzoWeb*, il giudice del tribunale dell'Aquila, Giuseppe Grieco, assolve l'ex capo dipartimento della Protezione civile nell'ambito del cosiddetto processo Grandi rischi bis e anzi, arriva a sottolineare come le accuse giuste che si potevano ritenere fondate sul suo conto non siano mai entrate nel dibattito, ulteriore beffa dopo sette anni di indagini.

Nel procedimento Bertolaso era accusato di omicidio colposo plurimo e lesioni, in particolare per aver organizzato una "operazione mediatica perché vogliamo rassicurare la gente", come disse in un'intercettazione, convocando la riunione di esperti del 31 marzo 2009, a 5 giorni dalla scossa distruttiva del 6 aprile seguente.

Nel procedimento principale i 7 esperti della Commissione grandi rischi sono stati a loro volta processati per aver rassicurato la gente e sottovalutato il rischio sismico che c'era, condannati in primo grado ma poi assolti in Appello e Cassazione, tranne l'ex numero 2 di Bertolaso, Bernardo De Bernardinis, condannato in via definitiva a 2 anni di carcere.

Una sentenza, questa del filone satellite, emessa il 30 settembre e ora rivelata, in cui Grieco stronca il castello accusatorio nei confronti di Bertolaso, peraltro oggetto di due richieste di archiviazione in udienza preliminare da parte della procura della Repubblica presso il tribunale, rigettate dal gip, e poi dall'avocazione del fascicolo da parte della procura generale presso la Corte d'Appello, che ha chiesto e ottenuto il processo, ma le tesi accusatorie anche in questo caso sono state stroncate.

Per Grieco "soltanto una lettura preconcepita e non serena delle parole pronunciate da Bertolaso può condurre a una diversa interpretazione di quel colloquio" con l'assessore Stati.

"Soltanto partendo dal pregiudizio dell'esistenza di un suo retropensiero - insiste la sentenza - può ritenersi che l'imputato, al di là del significato letterale delle espressioni usate, abbia inteso indurre la sua interlocutrice a riportare alla popolazione notizie tranquillizzanti in ordine al rischio di una scossa sismica di forte intensità".

UNA TELEFONATA INUTILIZZABILE

Già quando uscì, nel processo di primo grado, nel 2012, si disse che la telefonata shock Bertolaso-Stati sarebbe stata inutilizzabile sulla base dell'articolo 270 del codice di procedura penale, per cui le intercettazioni si possono sfruttare solo nel procedimento per cui sono state disposte, e quella in particolare riguardava i procedimenti su Bertolaso per il G8 e le inchieste sulla "cricca", non certo la Cgr.

Ma quattro anni fa il pubblico ministero dell'epoca, Fabio Picuti, fece entrare comunque "dalla finestra" nel processo quel colloquio registrato, grazie al fatto che il sonoro era stato riproposto integralmente nell'intervista che l'ex capo dipartimento aveva rilasciato all'emittente tv *La7* ad Antonello Piroso nel programma *Ma anche no*.

Un espediente che, per Grieco, non funziona perché a suo dire "risulta irrimediabilmente destinata a essere considerata inutilizzabile" e "si potrebbe già concludere nel senso che la totale inutilizzabilità di quella telefonata, unitamente alla sua diffusione a quasi 3 anni di distanza dal sisma, determinano la necessità di ritenere che il teorema accusatorio, così come enunciato dal capo di imputazione, è del tutto destituito di fondamento".

PER IL GIUDICE NESSUNA RASSICURAZIONE

Ma comunque, proseguendo ed entrando nel merito, Grieco ribadisce ancora che "la lettura delle frasi pronunciate, se eseguita senza nessun pregiudizio, evidenzia con estrema linearità quale fosse il reale intento perseguito da Bertolaso".

Ovvero, "rimprovera la Stati per le improvvise dichiarazioni tranquillizzanti" e "invita con grande enfasi l'assessore a non

propalare alcun tipo di messaggio rassicurante ‘neanche sotto tortura’”.

Secondo il magistrato, l’assolto mostra “in maniera assai eloquente come non vi fossero i presupposti per tranquillizzare la gente”, insomma il contrario delle accuse.

LE ACCUSE DA NON FARE

Sulla base della condanna definitiva di De Bernardinis nel processo principale, Bertolaso è stato anche accusato di “identiche responsabilità di natura colposa”, ovvero di aver “predisposto in anticipo quale dovesse essere il messaggio da inviare alla popolazione aquilana, affidando al suo vice il solo compito di rendersene latore”, di essere, insomma, il mandante della rassicurazione.

Ma anche qui per il giudice “tutto ciò appare totalmente privo di fondamento, anzitutto perché non vi è il benché minimo riscontro probatorio e in secondo luogo perché risulta inaccettabile e anche offensivo ridurre il ruolo di De Bernardinis, professionista qualificato e figura di primissimo piano nell’ambito della Protezione civile nazionale, al rango di acritico esecutore di decisioni altrui”.

Parole di fuoco che non mancheranno di suscitare polemiche tra chi, familiari delle vittime, comitati di cittadini e partiti politici, solo qualche mese fa ha contestato il ruolo attivo del “solo condannato definitivo” De Bernardinis nella gestione dell’emergenza post-sisma del Centro Italia.

In particolare, citando l’interrogatorio di De Bernardinis in primo grado, Grieco rimarca che la cosiddetta sua teoria dello scarico di energia, tacciata di essere rassicurante e poi riferita in televisione nella famosa intervista del “bicchiere di vino”, “fu il frutto di una sua personale e autonoma valutazione” senza intromissioni o ingerenze del suo superiore.

E LE ACCUSE MAI FATTE

In ultimo, la beffa: Grieco ravvisa un’accusa verso Bertolaso che, al contrario, poteva essere fondata ma che, rimarca, non è stata “mai formalmente contestata”, problema formale che rappresenta “uno sbarramento assolutamente insuperabile”.

Si tratta del mancato rispetto, da parte di Bertolaso, dell’“obbligo di vigilanza che gravava sull’imputato anche in riferimento alle dichiarazioni rese dal suo vice De Bernardinis”, quelle per le quali è stato condannato, ovvero il bicchiere di vino, lo scarico di energia eccetera.

Secondo il giudice, “una volta appreso il contenuto delle dichiarazioni rassicuranti rese dal suo vice”, Bertolaso doveva “farsi carico di smentirlo attraverso un intervento ufficiale volto a informare la popolazione aquilana” e “avrebbe avuto perlomeno 4-5 giorni di tempo (tra il 31 marzo e il 6 aprile, ndr) per approntare una strategia di comunicazione volta ad azzerare i pericoli che potevano derivare dalle improvvise rassicurazioni del suo vice”.

Ma non lo ha fatto. E un’accusa di questo tipo verso Bertolaso “sembra comunque cogliere nel segno, almeno parzialmente”. Peccato che queste omissioni “non abbiano avuto ingresso nell’esame dei testimoni, nella valutazione della documentazione prodotta”.

Insomma l’accusa “non è stata sottoposta al decisivo vaglio dibattimentale e non ha mai formato oggetto di alcun tipo di contraddittorio tra le parti” né c’è “il benché minimo riferimento” nel capo di imputazione.

Di qui l’assoluzione che, pur con formula piena, non avviene “perché il fatto non sussiste” ma “per non aver commesso il fatto”: insomma, secondo Grieco un “fatto” c’era, ma nessuno ha accusato Bertolaso nel modo giusto.